

Corte di Appello di Salerno – Seconda Sezione Civile– ordinanza n. 1552/2025 del 26/06/2025

Pres. Est.: Sordi

RECLAMO EX ART. 473-*bis*.24 c.p.c. – NATURA DEL GRAVAME

Il reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-*bis*.24 c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022, si qualifica, sotto il profilo della natura giuridica, come un vero e proprio gravame, volto a integrare un riesame *ex novo* e non un mero controllo *ab estrinseco* della decisione oggetto di censura. È la stessa *litera legis* a suggerire tale ricostruzione, dal momento che l'art. 473-*bis*.24, comma quarto c.p.c. riconosce in capo al collegio giudicante la possibilità di espletare attività istruttoria, benché in modo sommario: l'espressa previsione della possibilità di assumere sommarie informazioni, ove indispensabili ai fini della decisione, lascia dedurre, infatti, che il giudice possa procedere a una nuova ricostruzione del fatto storico, senza limitarsi a rilevare solo i vizi manifesti della statuizione reclamata per i quali non sarebbe necessario ricorrere a ulteriore attività probatoria.